

**Servizi postali - ricevitorie - corrispondenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8070 del 25/03/2024 (Rv. 670695-01)**

Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - clausola di esonero - Responsabilità di Poste Italiane per ritardo nella consegna - Clausola contrattuale di esclusione o limitazione di responsabilità - Nullità per violazione di norme imperative - Fondamento.

La clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per ritardo nella consegna è nulla per contrasto con norme imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché - essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che prevedeva tale esonero o limitazione - la stessa regola non può trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8070 del 25/03/2024 (Rv. 670695-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1218, Cod\_Civ\_art\_1229, Cod\_Civ\_art\_1341